

- STATUTO -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE: E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione "ARENA DI VERONA S.R.L."

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALE

La società nasce come società costituita e partecipata dalla Fondazione Arena di Verona e pertanto svolge la propria attività come ente strumentale della Fondazione stessa.

La società ha quindi per oggetto:

- l'ideazione, l'organizzazione, la gestione, la promozione e l'allestimento di manifestazioni e rassegne a carattere teatrale, musicale, concertistico, coreutico, al di fuori della programmazione istituzionale della Fondazione Arena di Verona di cui al D. Lgs n.367/96 e successive modificazioni;
- l'organizzazione e la gestione di servizi commerciali, promozionali e pubblicitari delle manifestazioni;
- la promozione e la gestione dell'immagine della Fondazione Arena di Verona;
- la promozione e lo sviluppo dell'attività di pubbliche relazioni a mezzo di organi di stampa e di media in generale delle attività della Fondazione Arena di Verona, delle attività proprie e di altri soggetti che svolgono attività analoghe a quelle della Fondazione Arena di Verona;
- l'eventuale gestione e promozione dell'Anfiteatro Arena inteso come contenitore museale dopo l'affidamento alla Fondazione Arena di Verona da parte del Comune;
- l'ideazione, realizzazione e riproduzione con qualsiasi mezzo e supporto audiovisivo, anche magnetico, multimediale e informatico, presente e futuro di qualsiasi brano e/o opera a carattere musicale, anche a fini promo-pubblicitari; pubblicazione, commercializzazione e vendita dei prodotti risultanti;
- la produzione, realizzazione, ideazione, creazione, incisione, stampa, registrazione, riproduzione e commercializzazione, anche in compartecipazione e/o coproduzione con terzi, di corto e lungometraggi, anche a scopo pubblicitario o industriale, di video clips, di videogrammi in genere, nonché di qualsiasi altro supporto adatto alla conservazione e riproduzione del suono e dell'immagine, anche disgiunti fra loro, proprio o di terzi;
- la stampa e riproduzione su libri, fascicoli o qualsiasi altro tipo di pubblicazione di testi letterari, musicali, culturali e ricreativi, commercializzazione e vendita dei prodotti risultanti, con espressa esclusione della pubblicazione dei quotidiani;
- l'attività di gestione di strutture museali e attività di ristorazione e commerciali connesse con la gestione di strutture museali.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede in Verona, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 90.000,00 (novantamila/00).

5.2 Possono essere conferiti in società, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento.

5.3 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca per intero il valore ad essi assegnato.

5.4 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito

presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO QUOTE

6.1 La quota sociale è liberamente trasferibile per atto tra vivi osservate le norme del presente articolo.

In ogni caso di cessione della quota, anche a favore di un socio, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

6.2 Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà comunicare la propria decisione agli altri soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la quota offerta, il prezzo, le condizioni di pagamento ed il nome dell'eventuale acquirente.

6.3 Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione predetta, i soci interessati all'acquisto dovranno darne comunicazione al socio cedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà riferirsi all'intera quota offerta, salva la riduzione in misura proporzionale alla quota posseduta nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci.

6.4 Trascorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della cessione, o qualora nel medesimo termine gli altri soci si dichiarino non interessati all'acquisto, il socio offerente potrà cedere la propria quota a terzi.

6.5 Qualora, invece, il socio o i soci interessati, pur dichiarando di voler esercitare la prelazione, dichiarino il proprio dissenso in ordine alla congruità del prezzo della quota, la determinazione del valore della stessa sarà demandata ad un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

6.6 Per la determinazione del valore della quota, si dovrà tenere conto dell'ultimo bilancio approvato con rettifica a valori correnti delle poste estimative al netto della fiscalità latente aumentato dell'eventuale avviamento.

6.7 Il socio cedente dovrà comunicare al socio o ai soci acquirenti entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione del prezzo da parte dell'esperto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se accetta la stima arbitrale o se, al contrario, intende revocare la proposta di vendita non dando corso alla cessione.

6.8 Qualora il socio cedente accetti la stima dell'esperto il socio o i soci acquirenti dovranno corrispondere il prezzo della quota entro e non oltre 6 (sei) mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione, senza obbligo di corresponsione di alcuna somma a titolo di interesse e di rivalutazione monetaria.

6.9 Il socio inadempiente all'obbligo di pagamento del prezzo nel termine indicato, oltre a rispondere degli eventuali danni, perde il diritto all'acquisto, che si devolgerà a favore degli altri soci i quali, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'inadempimento, dovranno acquistare e pagare la quota rimasta libera, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni sociali. In caso contrario, il socio cedente potrà senz'altro cedere la propria quota a terzi.

6.10 La violazione, anche parziale, del presente articolo, comporta l'inefficacia del trasferimento della quota sia nei confronti della società sia dei soci, con ogni conseguente effetto giuridico.

ARTICOLO 7 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSULTAZIONE SCRITTA

7.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

7.2 Le decisioni in ordine:

a) alle modificazioni dello Statuto;

b) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

c) allo scioglimento anticipato della società ed alla nomina dei liquidatori;

d) all'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;

e) alla richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata;

dovranno essere assunte con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale osservate le disposizioni del successivo art. 8.

7.3 Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.

Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione ovvero di mancato invio del documento nel termine suindicato, il socio verrà considerato dissenziente.

Le decisioni dei soci si considerano approvate se prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE

8.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

8.2 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata o con fax o posta elettronica al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8.3 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, quest'ultimi se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 9 - QUORUM

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal più anziano tra gli amministratori con poteri congiunti o disgiunti, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10 - ESERCIZI SOCIALI

10.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

10.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

10.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE

11.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

11.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

11.3 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

11.4 Quando nominato, il Consiglio di Amministrazione:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo, e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori;
- b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

ARTICOLO 12 - GESTIONE E RAPPRESENTANZA

12.1 All'Amministratore Unico, a due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

12.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, possono essere adottate dal Consiglio stesso o dai suddetti Amministratori, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482-bis c.c.;
- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e

2505 bis del c.c.

12.3 Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma 2 sono riservate in via esclusiva all'Assemblea dei soci.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

12.5 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e agli eventuali Amministratori delegati nei limiti della delega) sono attribuite la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

12.6 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

12.7 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Agli stessi potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

12.8 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 13 - UTILI

Gli utili annuali saranno destinati in conformità della legge e delle deliberazioni dell'assemblea che approva il Bilancio.

ARTICOLO 14 - VERSAMENTI SOCI

I versamenti in conto futuri aumenti di capitale effettuati dai soci anche se non in proporzione alle loro quote sociali, sono infruttiferi di interessi, salvo diversa disposizione dell'assemblea dei soci.

La società potrà acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 15 - COLLEGIO SINDACALE

Nei casi in cui la legge lo richieda sarà costituito un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 codice civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

ARTICOLO 16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. In mancanza di alcuna disciplina in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 codice civile.

ARTICOLO 17 - RECESSO DEL SOCIO

17.1 Il diritto di recesso compete a ciascun socio nei soli casi previsti dalla legge.

17.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

ARTICOLO 18 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

18.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori a norma dell'art. 2473 del codice civile.

18.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società e può avvenire con le modalità previste dall'art. 2473, quarto comma, del codice civile.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra la società e i soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e renderà il lodo entro novanta giorni dalla costituzione in collegio.

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Andrea Delaini

Firmato: Maurizio Marino Notaio